

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2026, n. 6

PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DI COLAROSSI MARCO E DELLA SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON IL CANDIDATO D'ANTÒ VINCENZO

XII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 17 giugno 2026 ha approvato la

DELIBERAZIONE N. 6

concernente:

“PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DI COLAROSSO MARCO E DELLA SOSTITUZIONE DELLO STESSO CON IL CANDIDATO D’ANTÒ VINCENZO”

IL CONSIGLIO REGIONALE

- VISTO l'articolo 122, primo comma, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto;
- VISTA la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche;
- VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e successive modifiche;
- VISTA la legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche;
- VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al Codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e, in particolare, l'articolo 22 e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 24 maggio 2023 n. 9 (Convalida dell'elezione dei consiglieri regionali);
- VISTO il ricorso introduttivo del procedimento iscritto al n. R.G. 19975/2023 con cui Vincenzo D'Antò - primo dei non eletti della lista Movimento 5 stelle 2050 della circoscrizione elettorale della Città metropolitana di Roma - ha adito il Tribunale di Roma per accertare la sussistenza della causa di ineleggibilità nei confronti di Colarossi Marco;
- VISTA l'ordinanza del Tribunale di Roma del 10 luglio 2024, n. 11997 che ha accertato e dichiarato la sussistenza della causa di ineleggibilità di Colarossi Marco, sostituendo “[...] *tra gli eletti al Consiglio regionale della Regione Lazio, il candidato Marco Colarossi, illegittimamente proclamato, con il ricorrente Vincenzo D'Antò*”;

- DATO ATTO che Colarossi Marco, con atto di citazione notificato alla Regione Lazio in data 10 settembre 2024, ha proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale n. 11997/2024;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, del d.lgs. 150/2011, "*L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello*";
- PRESO ATTO della sentenza della Corte di appello di Roma, prima sezione civile del 29 aprile 2026, n. 4699, pubblicata in data 5 giugno 2026, con cui è stato rigettato l'appello proposto da Colarossi Marco ed è stata confermata la sentenza di primo grado;
- CONSIDERATO che l'articolo 22 del d.lgs. 150/2011 non prevede, per le sentenze pronunciate in appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva, contrariamente a quanto previsto per le sentenze di primo grado;
- DATO ATTO che il comma 12 del citato articolo 22 del d.lgs. 150/2011, stabilisce che "*Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo*";
- VISTO il parere dell'Avvocatura regionale (prot. R.U. 594670 del 9 giugno 2026), secondo cui la sentenza di appello è esecutiva anche in pendenza di gravame "*con tutte le conseguenze che ne derivano circa la decadenza dalla carica di consigliere del sig. Colarossi*";
- TENUTO CONTO che il citato parere chiarisce, altresì, che in caso di richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c., Colarossi Marco deve comunque ritenersi decaduto a tutti gli effetti dalla carica di Consigliere regionale fino all'eventuale accoglimento dell'istanza cautelare da parte della medesima Corte di Appello;
- VISTO il regolamento dei lavori del Consiglio (Deliberazione consiliare 4 luglio 2001, n. 62 "Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato"), di seguito Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTI i verbali dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma e dell'Ufficio centrale regionale relativi alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023;
- DATO ATTO che, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. ovvero di accoglimento del ricorso per Cassazione, Colarossi Marco rientrerà a far parte del Consiglio regionale al posto di D'Antò Vincenzo;

SU PROPOSTA dell'Ufficio di presidenza, riunitosi quale Giunta delle elezioni, in data 10 giugno 2026;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di prendere atto della sentenza n. 4699/2026 della Corte di appello di Roma, prima sezione civile, pubblicata in data 5 giugno 2026, e della conseguente cessazione dalla carica di consigliere regionale di Colarossi Marco a decorrere dalla medesima data;
2. di prendere atto della sostituzione tra gli eletti del Consiglio regionale di Colarossi Marco con il candidato D'Antò Vincenzo, primo dei non eletti della lista circoscrizionale "MOVIMENTO 5 STELLE 2050";
3. di dare atto che, a decorrere dalla data del 5 giugno 2026, D'Antò Vincenzo ha maturato il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale;
4. che D'Antò Vincenzo è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 10 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e a fornire le dichiarazioni previste dalla normativa vigente;
5. che in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. ovvero di accoglimento del ricorso per Cassazione, Colarossi Marco rientrerà a far parte del Consiglio regionale al posto di D'Antò Vincenzo;
6. di demandare alla Segretaria Generale ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è comunicata agli interessati, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
(Micol Grasselli)

F.to digitalmente Micol Grasselli

IL PRESIDENTE
(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE
(Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)
F.to digitalmente Giosy Pierpaola Tomasello